



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Sent. n. 729/14
Dep. 15/05/14
Pub. 1 E MAG. 2014
Cron. 2380
Rep. 1952

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 2750/2012 Ruolo Generale promossa

DA

C. _____) Da _____
con il patrocinio dell'Avv. _____ ne da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da atto introduttivo".

APPELLANTE

CONTRO

CONDOMINIO _____
_____ persona dell'amministratore pro tempore,
con il patrocinio dell' _____
_____ come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello".

APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: "Appello sentenza n. 1907/2011 pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia il 06.10.2011".

FATTO E DIRITTO

C. _____ ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con cui è stata accolta la domanda di pagamento del Condominio _____ per oneri condominiali relativi agli anni di gestione 2009/2010/2011; il Giudice di prime cure, a detta dell'appellante, avrebbe errato nel ritenere indimostrata la corresponsione di Euro

Il Condominio _____ ha pertanto dato dimostrazione di una diversa riferibilità dell'importo pagato dal C. _____ rispetto al credito relativo alle spese anni 2009/2010/2011.

In forza di tali rilievi, la sentenza appellata deve essere parzialmente riformata, nella parte in cui ha condannato C. _____ a versare al Condominio Euro 643,28, dovendo essere limitata tale condanna ad Euro 143,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

L'appello incidentale va respinto per le seguenti ragioni di diritto.

E' insegnamento ormai acquisito – al quale si è adeguato anche il Giudice di Pace di Reggio Emilia nella sentenza gravata – quello secondo cui l'ammontare dei crediti determinati dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di conversione del pignoramento può essere contestato unicamente con l'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c. al termine dell'eventuale rateazione (v. Cass. civ. 03.09.07 n. 18538) ovvero con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (v. Cass. civ. 28.09.2009 n. 20733).

Tale insegnamento è stato ribadito dalla recente Cass. civ. 01.04.2014 n. 2014 proprio con riferimento alla contestazione della somma liquidata dal giudice delle esecuzioni a titolo di spese legali, laddove ha affermato che "l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di conversione del pignoramento vede cristallizzata la somma necessaria a tal fine, in un rapporto tra creditore e debitore In questa situazione nessun dubbio che il possa essere proposta opposizione agli atti esecutivi" (cfr. anche Cass. civ. 24.03.2011 n. 6733).

Alla luce di tali assunti, deve essere pertanto essere confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato al Condominio _____ a somma di Euro 2.662,28 riguardante le spese della procedura esecutiva.

Reputa questo Giudice che la statuizione resa dal Giudice di prime cure in punto di spese di lite possa essere confermata in ragione della parziale soccombenza del C. _____

Si stima equo, invece, compensare interamente le spese del gravame, avuto riguardo ai profili sostanziali della vicenda e, in modo specifico, ai documentati, plurimi tardivi pagamenti degli oneri condominiali da parte del C. _____ alle conseguenti difficoltà di ricostruire l'effettiva consistenza dei rapporti di debito credito tra l'odierno appellante e il Condominio _____

P.Q.M.


Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella presente causa, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta assorbite o respinte, così decide:

- in accoglimento dell'appello principale, dichiara tenuto e condanna C. al pagamento in favore del Condominio della somma di Euro 143,28, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo, e dispone la restituzione al C delle somma in eccesso eventualmente corrisposte dal medesimo in esecuzione della sentenza gravata;
- rigetta l'appello proposto dal Condominio in via incidentale;
- conferma la sentenza appellata in punto di spese di lite, mentre compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di appello.

Così deciso in Reggio Emilia il 15 maggio 2014

IL GIUDICE

Cristina Ferrari



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni

